



CITTA' DI TORINO

Direzione Servizi Educativi
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni

PROCEDURA APERTA

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D'INFANZIA

Ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/16

(importo complessivo presunto Euro 7.547.400,00)

Lotto n. 1 **CIG: 7092459252** **Euro 953.400,00** **oltre IVA**

Nido d'Infanzia di via Ferrari 16 (Circoscrizione 1)
Nido d'Infanzia di via Vespucci 58 (Circoscrizione 1)

Lotto n. 2 **CIG: 7092471C36** **Euro 2.486.400,00** **oltre IVA**

Nido d'Infanzia di via Maria Vittoria 39 (Circoscrizione 1)
Nido d'Infanzia di via Coppino 152 (Circoscrizione 5)
Nido d'Infanzia di corso Mamiani 1 (Circoscrizione 6)
Nido d'Infanzia di corso Ciriè 1 (Circoscrizione 7)
Nido d'Infanzia di corso Sicilia 28 (Circoscrizione 8)

Lotto n. 3 **CIG: 7092481479** **Euro 2.279.200,00** **oltre IVA**

Nido d'Infanzia di via Barletta 109/20 (Circoscrizione 2)
Nido d'Infanzia di via Fenoglio 26 (Circoscrizione 3)
Nido d'Infanzia di via Ventimiglia 199 (Circoscrizione 8)
Nido d'Infanzia di via Roveda 35/1 (Circoscrizione 2)

Lotto n. 4 **CIG: 709248796B** **Euro 884.800,00** **oltre IVA**

Nido d'Infanzia di via Gioberti , 9 (Circoscrizione 1)

Nido d'Infanzia di via Fossano, 16 (Circoscrizione 4)

Lotto n. 5 **CIG: 7092493E5D** **Euro 943.600,00** **oltre IVA**

Nido d'Infanzia di via Balbo (Circoscrizione 7)

Nido d'Infanzia di via Fontanesi (Circoscrizione 7)

Nido d'Infanzia di corso Bramante (Circoscrizione 8)

PERIODO 1/9/2017 – 31/8/2018

(aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)

SOMMARIO

SEZIONE I – MODALITA' DELLA PROCEDURA

- Art. 1 – Modalità di gara
- Art. 2 - Oggetto del servizio
- Art. 3 – Durata e valore del contratto
- Art. 4 – Requisiti di Partecipazione e Presentazione dell'offerta
- Art. 5 – Oneri per la sicurezza
- Art. 6 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 7 – Aggiudicazione
- Art. 8 – Garanzia per la partecipazione alla procedura
- Art. 9 – Garanzia definitiva
- Art. 10 – Subappalto
- Art. 11 - Sicurezza

SEZIONE II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI PER L'AGGIUDICATARIO

- Art. 12 – Obblighi dell'aggiudicatario, modalità e tempi di esecuzione del servizio
- Art. 13 – Modalità/Requisiti minimi del servizio
- Art. 14 – Tariffe applicate alle famiglie
- Art. 15 – Funzionamento del servizio
- Art. 16 – Accesso al servizio
- Art. 17 – Orientamenti pedagogici e progetto educativo
- Art. 18 – Coinvolgimento delle famiglie
- Art. 19 – Oneri a carico della Città
- Art. 20 – Oneri a carico del aggiudicatario
- Art. 21 – Avvio del Servizio
- Art. 22 – Controlli Qualitativi e Quantitativi - Soggetti Abilitati e Modalità di Effettuazione
- Art. 23 – Personale
- Art. 24 – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
- Art. 25 – Assicurazioni
- Art. 26 – Locali e Arredi
- Art. 27 – Ordinazione e pagamento
- Art. 28 – Impegno prezzi
- Art. 29 – Penalità
- Art. 30 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 31 - Risoluzione dell'appalto
- Art. 32 - Recesso
- Art. 33 – Osservanza di Leggi e Decreti
- Art. 34 – Privacy
- Art. 35 – Trattamento dei Dati Personali
- Art. 36 – Divieto di cessione di contratto e di credito
- Art. 37 – Fallimento o altre cause di modifica della titolarità del contratto
- Art. 38 – Spese di gara
- Art. 39 – Domicilio e Foro competente
- Art. 40 - Informazioni

ALLEGATI

- Allegato 1 – Scheda Nidi d'Infanzia
- Allegato 2 – Linee di elaborazione del progetto
- Allegato 3 – Fac simile offerta economica
- Allegato 4 – Dichiarazione di ottemperanza
- Allegato 5 - Prescrizioni per il servizio di ristorazione
- Allegato 6 – Patto d'integrità
- Allegato 7 – Tariffe
- Allegato 8 – DUVRI
- Allegato 9 – Istruzioni D.G.U.E.
- Allegato 10 – Criteri motivazionali
- Allegato 11 – Certificato di conformità
- Allegato 12 – DGUE editabile

1 - MODALITA' DI GARA

La Città di Torino, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 9 maggio 2017 (mecc. n. 2017 01296/007) intende provvedere all'acquisto del servizio pubblico di Nido d'Infanzia, presso locali messi a disposizione dalla Stazione appaltante così come descritto nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati ai sensi degli artt. 59 e 60, del D. Lgs. N. 50/2016 e del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. [2011 08018/003](#)), esecutiva dal 24 settembre 2012 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Il servizio descritto nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati rientra fra quelli previsti alla Sezione IV del Codice dei Contratti Pubblici (servizi elencati nell'allegato IX); le norme di cui al D.Lgs 50/2016 sono applicate solo in quanto strettamente richiamate nel presente capitolato e nel bando e nell'articolo 140 del medesimo decreto.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 Responsabile del procedimento è il Dott Cinzio TOLOMEI.

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione di nidi d'infanzia comunali ed è suddivisa, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti lotti:

Lotto n. 1 **CIG: 7092459252**

Nido d'Infanzia di via Ferrari 16 (Circoscrizione 1)
Nido d'Infanzia di via Vespucci 58 (Circoscrizione 1)

Lotto n. 2 **CIG: 7092471C36**

Nido d'Infanzia di via Maria Vittoria 39 (Circoscrizione 1)
Nido d'Infanzia di via Coppino 152 (Circoscrizione 5)
Nido d'Infanzia di corso Mamiani 1 (Circoscrizione 6)
Nido d'Infanzia di corso Ciriè 1 (Circoscrizione 7)
Nido d'Infanzia di corso Sicilia 28 (Circoscrizione 8)

Lotto n. 3 **CIG: 7092481479**

Nido d'Infanzia di via Barletta 109/20 (Circoscrizione 2)
Nido d'Infanzia di via Fenoglio 26 (Circoscrizione 3)
Nido d'Infanzia di via Ventimiglia 199 (Circoscrizione 8)

Nido d'Infanzia di via Roveda 35/1 (Circoscrizione 2)

Lotto n. 4 **CIG: 709248796B**

Nido d'Infanzia di via Gioberti (Circoscrizione 1)

Nido d'Infanzia di via Fossano (Circoscrizione 4)

Lotto n. 5 **CIG: 7092493E5D**

Nido d'Infanzia di via Balbo (Circoscrizione 7)

Nido d'Infanzia di via Fontanesi (Circoscrizione 7)

Nido d'Infanzia di corso Bramante (Circoscrizione 8)

Le imprese che intendono partecipare alla procedura potranno chiedere di effettuare un sopralluogo presso le strutture. In questo caso sarà necessario prendere contatti con l'ufficio "Acquisti per il Sistema Educativo" ai numeri telefonici 011 011 26034 - 27426.

Il sopralluogo avverrà secondo le modalità ed appuntamenti prefissati nelle date ed ore concordate.

Art. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

L'appalto del servizio è previsto dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018 e comunque dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016.

L'attività del Nido d'Infanzia ha luogo da settembre a giugno, secondo il calendario scolastico della Città. Nel mese di luglio e agosto potrà essere attivato il servizio estivo, dimensionato sulla base delle richieste dell'utenza.

L'attività del Nido potrà essere protratta nei periodi non compresi nel suddetto calendario ed oltre l'orario di funzionamento di cui agli articoli successivi e proposta in maniera autonoma alle famiglie od in risposta a specifiche richieste della Città.

Il valore unitario del servizio (prezzo-unitario mese per posto) è di Euro 700,00 oltre IVA

In caso di frequenza a tempo breve il valore unitario è calcolato pari al 60% del valore previsto per il tempo lungo (420,00 Euro oltre IVA)

Il valore complessivo presunto del contratto, è determinato come segue:

Lotto n. 1	CIG: 7092459252	Euro 953.400,00	oltre IVA
Lotto n. 2	CIG: 7092471C36	Euro 2.486.400,00	oltre IVA
Lotto n. 3	CIG: 7092481479	Euro 2.279.200,00	oltre IVA
Lotto n. 4	CIG: 709248796B	Euro 884.800,00	oltre IVA
Lotto n. 5	CIG: 7092493E5D	Euro 943.600,00	oltre IVA

Il valore complessivo dell'appalto per Lotto è così calcolato: **valore unitario x n. posto x 10 mesi** (per il n. posti/nido ved. all. n. 1).

Il corrispettivo risultante a seguito dell'aggiudicazione sarà erogato dal Comune di Torino all'aggiudicatario in parte mediante le tariffe, di cui all'allegato n. 7, direttamente riscuotibili

dall'aggiudicatario medesimo presso l'utenza. Ai fini dell'individuazione dell'importo effettivo che il Comune di Torino liquiderà all'aggiudicatario, la quota che sarà detratta al corrispettivo sarà quella relativa alle tariffe dovute dall'utenza in base all'ISEE..

I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte; ai sensi dell'art.23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/16 il costo della manodopera è quantificato in

LOTTO N. 1	838.992,00
LOTTO N. 2	2.188.032,00
LOTTO N. 3	2.005.696,00
LOTTO N. 4	778.624,00
LOTTO N. 5	830.368,00

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio oltre i termini sopraindicati, per un ulteriore periodo (compreso fra il mese di settembre 2018 ed il mese di agosto 2019), o anche per una frazione di tale periodo, alle stesse condizioni dell'appalto, su richiesta della Città, previa adozione di apposito atto amministrativo ai sensi dell'articolo 106 comma 11.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione della servizio medesimo.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016.

Inoltre l'Amministrazione si riserva di effettuare ripetizioni del servizio o affidare servizi complementari ai sensi dell'art. 63 c. 5 D. Lgs. 50/2016 per un importo complessivo massimo di euro **8.800.000,00** oltre IVA per il servizio di gestione dei nidi d'infanzia e per i seguenti servizi complementari: servizi educativi vari, servizi accessori, educativi, di assistenza, ausiliari, amministrativi, servizi di sostegno disabilità ecc...

Dell'importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell'importo totale dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35, c. 4 D. Lgs. 50/2016

La Città, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà - previa assunzione di provvedimento motivato che preveda un equo indennizzo per l'aggiudicatario - di recedere dal contratto, con preavviso di giorni trenta.

La realizzazione dell'attività e l'affidamento del servizio sono subordinati alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per assumere l'impegno di spesa e quindi contrarre l'obbligazione contrattuale con l'aggiudicatario.

Gli importi inizialmente finanziati per ogni Lotto sono i seguenti:

<i>Lotto n. 1</i>	<i>312.500,00</i>
<i>Lotto n. 2</i>	<i>825.000,00</i>
<i>Lotto n. 3</i>	<i>750.000,00</i>
<i>Lotto n. 4</i>	<i>300.000,00</i>
<i>Lotto n. 5</i>	<i>312.500,00</i>

Per un totale di Euro 2.500.000,00

L'Amministrazione si riserva di assumere gli ulteriori impegni di spesa con successivi provvedimenti dirigenziali

La Città inoltre si riserva di procedere alla riduzione dell'importo di aggiudicazione e del conseguente affidamento e del contratto, in caso di diminuzione del servizio previsto per mancata richiesta dell'utenza o per la riduzione degli stanziamenti di bilancio.

Si precisa che dalla presente procedura non discende obbligo alcuno per la Città all'acquisto del servizio; tale obbligo sorgerà solo dopo l'eventuale adozione dei provvedimenti amministrativi di aggiudicazione e affidamento del servizio.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sono pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi di interferenza è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato n. 8 (DUVRI).

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs.. In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti
- **essere congiunta**

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni/forniture in misura maggioritaria.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

I soggetti che intendono partecipare dovranno presentare, entro il termine stabilito nell'avviso di procedura apposita documentazione, di cui di seguito, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nel bando di gara.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **CITTA' DI TORINO - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi)**, Piazza Palazzo di Città, 1.
– con la dicitura **CONTIENE OFFERTA “SERVIZIO PUBBLICO NIDI D’INFANZIA – LOTTI 1-5”**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre il termine previsto non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente

1. **Istanza di ammissione**, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, con l'indicazione delle norme in base a cui si beneficia di tale esenzione, deve essere redatta in lingua italiana, datata, validamente sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art 38

c.3 del D.P.R. n. 445/2000. e deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili:

- a) iscrizione ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale e partita IVA nonché le generalità degli amministratori e legali rappresentanti ;

- per le cooperative:

- estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e, per le cooperative sociali, dell'iscrizione all'albo regionale del territorio di competenza;
- estremi dell'iscrizione alla CCIAA e/o ad altri albi o registri previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- estremi del codice di attività conforme ai Valori dell'Anagrafe tributaria (indicare le cinque cifre indicate nell'ultima dichiarazione I.V.A.);

- per i Consorzi ordinari e per i Raggruppamenti temporanei: oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti, estremi dell'atto costitutivo del consorzi, dell'iscrizione ad altri albi o registri previsti dalla legislazione vigente, nonché di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi;

- in caso di partecipazione di un singolo concorrente: indicazione: a) dei nominativi e dei dati anagrafici dei soggetti che saranno dotati del potere di rappresentanza con piena facoltà decisionale, quali garanti della regolarità dell'affidamento e del rispetto degli obblighi derivanti, con la funzione di diretti interlocutori della Civica Amministrazione; b) dell'eventuale delegato con piena facoltà decisionale e con la funzione di diretto interlocutore della Civica Amministrazione;

- esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari costituiti o da costituire: dichiarazione contenente la specificazione sia delle parti dei servizi che saranno forniti dai singoli soggetti componenti il raggruppamento o consorziati, sia di tali soggetti o consorziati;

- esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari costituiti o da costituire: dichiarazione contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le ditte si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. , ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

esclusivamente in caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/16): dichiarazione contenente i nominativi dei consorziati per i quali il consorzio partecipa alla procedura;

- b) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto ;
- c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999) ovvero, qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla legge n. 68/1999;
- d) il permanere dell'inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16;
- e) l'inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159 del 6/9/11 (disposizioni antimafia)
- f) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità di cui all'**art. 10** del Capitolato speciale con l'indicazione della terna di subappaltatori, specificando la denominazione, ragione sociale e il codice fiscale;
- g) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti minimi indicati nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati che ne sono parte integrante;

- h) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale, nonché di accettare espressamente le clausole relative a subappalto, assicurazione, penalità e risolutive del contratto di cui agli **artt. 10, 25, 29, 30, 31** del presente Capitolato speciale (art. 1456 del C.C.);
- i) di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal Capitolato speciale;
- j) di essere in possesso, o di impegnarsi, a stipulare polizza di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio come indicato nell'art. **25**, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione;
- k) il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino e Provincia), con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o di impegnarsi a stabilirla entro dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio del servizio;
- l) il possesso, in capo al personale incaricato del servizio, dei requisiti professionali previsti dall'art. **23** del presente Capitolato speciale;
- m) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
- n)** di impegnarsi a rispettare, per i propri addetti, il CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché i trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, ad assicurare, inoltre, la copertura INAIL.
- o)** **di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 (all. n. 6) e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);**
- p)** di attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 39/2014 relativo all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.;
- q)** l'impegno a mantenere per tutto il personale in servizio, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo in essere, compresa la salvaguardia dell'anzianità di servizio applicando quanto previsto dall'art. 30 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/16 prevedendo l'applicazione, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/16, di quanto all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015, in relazione ai contratti collettivi di settore.
- r)** l'impegno – in caso di aggiudicazione – all'assunzione del personale in servizio nei nidi già addetto al servizio educativo, di assistenza in sezione, pulizia, amministrativo e ristorazione secondo quanto previsto all'art. **23**, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :

- indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 52 e 76 comma 5, D.Lgs. 50/2016.
- il numero telefonico ed il numero di fax;

- numeri di posizione INPS ed INAIL. Indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa;
- contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti e loro numero;
- codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria;
indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

2. Dimostrazione capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

a) dichiarazione del concorrente dalla quale risulti di aver gestito nidi d'infanzia per due interi anni scolastici nell'ultimo triennio - anni scolastici/educativi 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 (per il 2017 sino alla data di pubblicazione del bando), aventi caratteristiche di ricettività dell'utenza **superiore ai 20 bimbi**, indicando i periodi, gli Enti affidatari o concessionari (o se trattasi di gestione in proprio), il numero di bimbi iscritti, evidenziando inoltre l'assenza di contestazioni o rilievi in merito (in caso di contestazioni o rilievi indicare l'esito degli stessi) ricomprese eventuali revoche di contratto intervenute. Dall'elenco di cui sopra dovrà risultare che il concorrente ha effettuato nel triennio servizi di importo pari a superiore al 30% dell'importo a base di gara per il lotto per cui si concorre o del 30% dei due lotti di maggior valore se si concorre per più lotti (se si concorre per lotti definiti, ad esempio 1, 2 e 3 l'importo è pari al 30% dei due lotti di maggior valore fra questi)

3. l'originale comprovante il versamento della garanzia per la partecipazione alla procedura. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 nonché come specificato al successivo art. 8 del Capitolato speciale

4. **dichiarazione di ottemperanza** (all'interno del DUVRI; all. n. 8)

5. **ricevuta comprovante il versamento di Euro 80,00 per il Lotto n. 1; Euro 140,00 per il Lotto n. 2; Euro 140,00 per il Lotto n. 3, Euro 80,00 per il Lotto n. 4; Euro 80,00 per il Lotto n. 5 a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex A.V.C.P.)** (istruzioni contenute sul sito Internet: www.avcp.it).

6. **Documento "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute

7. **D.G.U.E.** debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (allegato n.8).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

- a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato n. 12) e pubblicato sul sito <http://www.comune.torino.it/appalti/appaltofacile/> che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);
- b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file *DGUEgara./2016.xml*, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd> e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea ,sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

c) Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

8. Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente reperibile alla www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf seguente URL:

BUSTA 2) "DOCUMENTAZIONE TECNICA",

1. *il progetto* con l'indicazione dei lotti per i quali si partecipa, sottoscritto dal legale rappresentante, per la gestione del servizio del nido e dei servizi aggiuntivi ed innovativi. Il progetto inoltre non potrà superare le 20 pagine e dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui alle allegate Linee di elaborazione (all. n. 2) parte integrante del presente Capitolato speciale. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione del progetto comporterà l'esclusione dalla procedura.

La relazione tecnica potrà eventualmente essere corredata da ulteriore documentazione ritenuta utile a consentirne un'esauriente e completa valutazione

Dovranno essere presentate n. **3 copie** del progetto in cartaceo e n. 1 copia su supporto informatico

BUSTA 3) "OFFERTA ECONOMICA",

in busta sigillata, e redatta sull'apposito fac simile allegato (all. n. 3) dovrà essere specificata esprimendo la percentuale di ribasso rispetto al valore unitario e complessivo del servizio per ogni lotto per il quale si partecipa ed indicando il prezzo offerto dall'impresa per l'effettuazione del servizio per l'intero periodo contrattuale.

In caso di mancata corrispondenza fra i due valori (ribasso percentuale sul prezzo e valore assoluto del prezzo) sarà considerata valida la percentuale di ribasso.

Dovrà essere indicato anche il corrispondente costo unitario del servizio desunto dal ribasso (prezzo unitario/mese per utente tempo lungo e tempo breve).

Non sono ammesse offerte al rialzo.

Nell'offerta economica dovrà comunque essere indicato, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 97, comma 5, lettera c, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che è facoltà della ditta concorrente specificare le spese per assicurazione, formazione, supporto agli educatori, ecc., indicare in un prospetto il costo annuale della gestione, suddiviso dettagliatamente per ogni voce che concorre alla formazione del costo complessivo, indicare il CCNL applicato, e l'inquadramento funzionale relativo agli addetti al servizio, nonché il relativo costo orario.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute valide.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs. n. 50/16, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non possono essere sanate le carenze afferenti l'offerta tecnica ed economica.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dagli operatori economici in sede di gara avverrà ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/16

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 91 E 85 DEL D.LGS. 159/2011 L'AMMINISTRAZIONE DOVRÀ PROCEDERE, NEI CONFRONTI DELL'AGGIUDICATARIO, A RICHIEDERE L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA.

A TALE SCOPO SI RICHIEDE AI PARTECIPANTI ALLA GARA DI ALLEGARE ALL'ISTANZA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

Per tutti i partecipanti:

- *Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale - dei propri familiari conviventi.*
- *Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai familiari conviventi di cui al punto precedente.*

Per le società di capitali consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

Ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:

- a) *una partecipazione superiore al 10%;*

- b) *una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;*
Dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta

ART. 5 –ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero .

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato 8 al presente capitolato (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto della fornitura/servizio.

Art. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice costituita come previsto dall'art. 77 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 e dall'art. 54 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 (approvato dal C.C. in data 10/09/2012 e modificato in data 31.03.2016).

La Commissione aggiudicherà il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in merito al progetto di gestione del servizio, e all'offerta economica complessiva, tenendo conto dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio massimo:

- a. Offerta Economica – fino a un massimo di 15 punti;
- b. Offerta Tecnica – fino a un massimo di 85 punti:

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti V(a) saranno effettuati fino alla seconda cifra decimale.

Prezzo: punteggio fino a 15 punti, attribuito mediante l'assegnazione del punteggio massimo relativo all'offerta con il ribasso più conveniente, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente equazione:

I coefficienti relativi al prezzo offerto saranno determinati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V_{(a)_i} (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$V_{(a)_i} (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

$V_{(a)_i}$ = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

A_i = valore dell'offerta, espresso in termini di ribasso, del concorrente;

A_{soglia} = media aritmetica dei ribassi sul prezzo presentati dai concorrenti;

A_{max} = valore dell'offerta, espresso in termini di ribasso, più conveniente;

X = 0,90

Progetto: fino a 85 punti così suddivisi.

<u>1</u>	<u>Progetto pedagogico e continuità educativa</u>	Punteggio min 8 – max 32	obiettivi e finalità contesto educativo: ambientamento, relazioni spazi e materiali la giornata educativa tempi e mod org.ve attività educative tempi e mod org.ve attività di cura Rapporto con il territorio: con i Servizi Educativi e socio- sanitari presenti sul territorio comunale partecipazione ad azioni di sistema integrato	max 4 max 4 max 4 max 4 max 4 max 4 max 4
<u>2</u>	<u>Modello organizzativo e gestionale</u>	Min 6 max 22	la struttura organizzativa: l'organigramma le funzioni assegnate articolazione dei tempi di lavoro del personale (educativo, di assistenza, amministrativo) in relazione all'organizzazione della giornata al nido	max 10 max 12
<u>3</u>	<u>Relazione con le famiglie</u>	Min 3 – Max 10	Modalità di comunicazione Modalità di coinvolgimento Proposte integrative	max 4 max 3 max 3

<u>4</u>	<u>Strumenti di verifica</u>	Min 2 max 8	Strumenti di Verifica e valutazione, Qualità percepita dalle famiglie	max 4 max 4
<u>5</u>	<u>Servizi aggiuntivi e innovativi</u>	Fino a 3	Tipologie di attività Innovatività delle proposte	max 1,5 max 1,5
<u>6</u>	<u>Miglioramento delle condizioni contrattuali rispetto a quanto previsto all'art. 23 del capitolato</u>	Fino a 10	a) Progetto organizzativo che preveda maggior numero di ore complessivo b) Progetto organizzativo che preveda il maggior numero di lavoratori a tempo pieno in relazione al contratto applicato b1) Educatori b2) Altro personale c) Modalità/n. ore formazione per il personale d) condizioni contrattuali di natura economica di maggior favore per il personale NON educatore rispetto a quanto previsto nel contratto applicato espresso come percentuale migliorativa sul costo orario lordo	Punti 3 max 2 max 2 max 1 punti 2

La Commissione effettuerà la valutazione in relazione all'appropriatezza del progetto presentato con i principi e gli obiettivi enunciati nel presente Capitolato e suoi allegati. ed in base ai criteri motivazionali relativi ai summenzionati indicatori (all. n. 10).

Per quanto riguarda il punto 6. punti a) i coefficienti saranno definiti applicando la seguente formula:

$$V(ai) = O_i / O_{max}$$

Dove:

V(ai) coefficiente della prestazione dell'offerta (a) al requisito (i) variabile tra zero e uno

O_i = Offerta presa in esame di ore complessive

O_{max} = Offerta massima di ore complessive

Per quanto riguarda il punto 6 b. b1)

i coefficienti saranno definiti applicando la seguente formula:

$$V(ai) = E_i / E_{max}$$

Dove:

V(ai) coefficiente della prestazione dell'offerta (a) al requisito (i) variabile tra zero e uno

E_i = Offerta presa in esame percentuale di educatori (b1) sul totale degli educatori

E_{max} = Offerta massima percentuale di educatori sul totale degli educatori

Per quanto riguarda il punto 6 b. b2)

i coefficienti saranno definiti applicando la seguente formula:

$$V(ai) = A_{pi}/A_{pmax}$$

Dove:

$V(ai)$ coefficiente della prestazione dell'offerta (a) al requisito (i) variabile tra zero e uno

A_{pi} = Offerta presa in esame percentuale di altro personale (b2) sul totale di altro personale

A_{pmax} = Offerta massima percentuale di altro personale sul totale di altro personale

punto c) ved. criteri motivazionali

Per quanto riguarda il punto 6 d)

i coefficienti saranno definiti applicando la seguente formula:

$$V(ai) = M_i/M_{max}$$

Dove:

$V(ai)$ coefficiente della prestazione dell'offerta (a) al requisito (i) variabile tra zero e uno

M_i = Offerta presa in esame percentuale di miglioramento condizioni rispetto a quanto previsto sul contratto applicato

M_{max} = Offerta massima percentuale miglioramento condizioni rispetto a quanto previsto sul contratto applicato

Per gli indicatori di cui al punto 6 sub a; b (b1 e b2); c i risultati ottenuti verranno moltiplicati per il peso attribuito ai suddetti punti

Non potranno accedere alla fase successiva della gara le offerte i cui progetti non raggiungeranno per ognuno degli indicatori di cui alle sezioni 1,2,3,4 il punteggio minimo previsto dalla precedente tabella.

I coefficienti relativi a ciascun criterio di valutazione (**punti 1, 2, 3, 4, 5, 6c**) saranno determinati mediante il calcolo della media dei coefficienti, variabili da zero a uno, attribuiti da ciascun commissario discrezionalmente.

Si provvederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Si ottengono così le medie definitive. Ognuna di esse viene moltiplicata per il peso attribuito al requisito. Si calcola poi la somma, estesa a tutti i requisiti, dei prodotti ottenuti.

Art. 7 –AGGIUDICAZIONE

In analogia a quanto indicato nell'articolo. 95 del D.Lgs. 50/16 il servizio sarà aggiudicato in via provvisoria al concorrente che avrà presentato *l'offerta economicamente più vantaggiosa*, ottenendo il miglior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi realizzati per ogni criterio di aggiudicazione, sia tecnico che economico.

La Città si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non soddisfacenti, sia sotto il profilo qualitativo che in quello economico.

La Commissione aggiudicatrice sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC alle disposizioni dei degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e

dell'articolo 54 Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

I membri della Commissione giudicatrice saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara, e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle Linee Guida n. 5 dell'ANAC. La Commissione sarà composta da 5 membri. I lavori della Commissione giudicatrice si svolgeranno in circa 2/3. giornate lavorative e sono previste massimo quattro sedute.

I concorrenti potranno presentare offerta per uno, più o tutti i lotti ma potranno aggiudicarsi solo 2 Lotti.

Nel caso un concorrente risulti primo in più di 2 lotti, ad esso verranno aggiudicati i 2 lotti di maggior valore in cui risulta miglior offerente, mentre gli altri Lotti verranno aggiudicati a chi segue in graduatoria.

In caso di parità di punteggio complessivo, i lotti saranno aggiudicati al concorrente con il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte con riferimento alle seguenti voci di spesa: assicurazione, formazione, supporto agli educatori, costo personale.

Nei confronti delle offerte anormalmente basse si procede ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e con il procedimento di verifica e di esclusione.

La gara sarà valida anche con una sola offerta (in questo caso potranno essere aggiudicati solo 2 lotti) ; inoltre l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta o le offerte non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato **l'offerta economicamente più vantaggiosa**, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'[allegato X](#) del D. Lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016)

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della garanzia per la partecipazione, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente

codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC, .
quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale dalla stazione appaltante.

L'affidamento, infine, sarà subordinato alle risorse effettivamente rese disponibili per la copertura delle
spese relative.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della
presente gara

A seguito del riscontro positivo delle verifiche di cui sopra e della presentazione della
documentazione richiesta, la Civica Amministrazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63
del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino procederà con la ditta
aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà
sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Art. 8 - GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia pari al
2% dell'importo posto a base di gara per il lotto al quale si intende partecipare.

Se si partecipa a più lotti la garanzia deve essere pari al 2% dell'importo dei 2 lotti di maggior
valore (se si concorre per lotti definiti, ad esempio 1, 2 e 3 il costo è pari al 2 per cento dei due lotti
di maggior valore fra questi; se si concorre ad esempio per i lotti 2 e 4, il costo è pari al due per
cento dell'importo di questi lotti)

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.

La garanzia può esser ridotta ricorrendo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. lgs. n. 50/16.

Tale garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite
all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta
e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 60 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione. (detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato o effettuare la predetta dichiarazione per usufruire della riduzione, inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento.

Per quanto ivi non previsto vale quanto espresso nell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016

La garanzia può essere costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e con le modalità indicate per la garanzia definitiva di cui al successivo art. 9.

La garanzia, deve essere corredata da:

- a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Città, nel corso della procedura;
- b) impegno, **a pena di esclusione**, di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016;
- c) previsione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del c.c. e la previsione dell'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione;
- d) eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti all'art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per fatto del gestore, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli [articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#); la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell' IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura / servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 103 del Codice dei Contratti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D. Lgs. 50/2016.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

Art. 10 - SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura/servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

All'Impresa aggiudicataria non è consentito sub-appaltare a terzi la gestione del servizio in oggetto; gli è consentito solamente appaltare a terzi, ferma la sua responsabilità, tutte le attività inerenti la manutenzione delle strutture, la gestione amministrativa del personale, la lavanderia, ed ogni altra incombenza marginale della gestione del servizio.

L'Impresa potrà avvalersi di tale possibilità se ne ha fatto esplicita menzione in sede di presentazione dell'offerta. Sono comunque escluse le attività educative, l'assistenza educativa, le attività di pulizia, la ristorazione ed il coordinamento pedagogico.

Si precisa che in conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 n. 2003-00530/003, richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2014-2016, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 11 febbraio 2014 n. mecc. 2014 00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

E' ammesso il ricorso al subappalto – nei limiti di cui sopra e nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà – sempre nei prescritti limiti - superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto . E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire

nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'impresa dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 come individuati al [comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#).

L'impresa dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 11 – SICUREZZA

L'impresa è tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione dell'appalto, quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i, dal D.M. del 16/07/2014 nonché tutte le norme previste per la gestione dei nidi d'infanzia.

L'affidatario, nella/e sede/i ove sussistono rischi da interferenza per la presenza di lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro comunale o di altri datori di lavoro, dovrà provvedere di concerto con i medesimi alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) nonché degli eventuali atti integrativi al medesimo ed allegare a detto documento la "Dichiarazione della Ditta circa l'ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro" di cui si fornisce in allegato al presente documento uno schema esemplificativo di base"(All. n. 8)

La stazione appaltante si farà carico di effettuare un'opera di monitoraggio tesa a verificare se il aggiudicatario pone in essere quanto previsto dalle norme vigenti.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Comunicazione nominativo rappresentante

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

3) Presentazione documenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall'Amministrazione la documentazione probatoria, relativa alle certificazioni di capacità professionale – economico - finanziaria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo

di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

5) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

6) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza

Art. 13 – MODALITA'/REQUISITI MINIMI DEL SERVIZIO

I nidi in appalto sono parte del sistema dei servizi per l'infanzia della Città, offerti alle famiglie con modalità coerenti con il modello dei nidi della città, così come previsto dal Regolamento Comunale dei Nidi d'Infanzia della Città (Reg. n. 231) e secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei relativi allegati integrate dalla propria proposta di progetto da redigere secondo le indicazioni contenute nell'allegato n. 2 *Linee di elaborazione del progetto* parte integrante del presente capitolato speciale

Il progetto dovrà considerare quanto previsto nella Carta della qualità dei servizi di Nido d'Infanzia reperibile all'indirizzo web:

www.comune.torino.it/servizieducativi/divisione/qualitanidi.htm

Art. 14 – TARIFFE APPLICATE ALLE FAMIGLIE

Le tariffe che l'aggiudicatario dovrà riscuotere direttamente dalle famiglie utenti per l'anno scolastico 2017/18 sono quelle di cui all'allegato n. 7, in attuazione della deliberazione di indirizzo in materia tariffaria approvata dal Consiglio Comunale in data 30 marzo 2017 (n. mecc. 2017 00883/024). L'aggiudicatario nell'applicare le tariffe alle famiglie utenti dovrà attenersi alla disciplina stabilita dalla Città di Torino (all. n. 7)

La tariffa dovuta verrà corrisposta direttamente dalla famiglia utente all'appaltatore entro il 5 del mese.

Il ritiro dal servizio deve essere comunicato dalla famiglia all'aggiudicatario in forma scritta entro il giorno 22 del mese precedente a quello del ritiro.

Se il ritiro è comunicato nei termini previsti e non decorre dal 1° giorno del mese successivo devono essere pagati i giorni fino alla data del ritiro.

Nel caso in cui il termine per la comunicazione del ritiro non venga rispettato la famiglia:

- deve corrispondere a titolo di penalità un importo pari a 7 giornate di frequenza, oltre al pagamento dei giorni fino alla data di ritiro, se la comunicazione avviene nel periodo compreso tra il 23 ed il 5 del mese successivo;
- deve corrispondere l'intera tariffa mensile se la comunicazione avviene dopo il 5 del mese successivo.

Le famiglie dei bambini frequentanti l'anno scolastico precedente e di quelli che hanno accettato entro il mese di luglio dovranno corrispondere la tariffa relativa al mese di settembre entro 10 giorni dall'apertura del servizio se l'inserimento è previsto per settembre.

Le famiglie dei bambini che accettano il posto dal mese di settembre dovranno pagare entro 15 giorni dall'accettazione.

La tariffa per i nuovi iscritti decorre dal giorno fissato per l'inserimento stesso, indipendentemente dall'effettiva frequenza, fino ad un massimo di 22 giorni pari alla tariffa mensile forfettaria, anche in caso di mesi con numero di giorni superiore a 22.

ART. 15 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Nido d'Infanzia oggetto di appalto prevede un orario di apertura compreso tra le ore 7,30 e le ore 17,30 dal lunedì al venerdì, per 10 mesi l'anno (settembre – giugno). Deve essere garantita la flessibilità oraria, in ingresso ed in uscita, in relazione alle esigenze delle famiglie. L'orario della permanenza dei bambini dovrà essere dichiarato dai genitori al momento dell'iscrizione, scegliendo solitamente tra un tempo breve (indicativamente compreso tra le 7.30 e le 13.30) e un tempo lungo (compreso tra le 7.30 e le 17.30). E' possibile l'uscita anticipata alle ore 15,30 (tempo intermedio) esclusivamente per i bambini che avevano aderito a tale sperimentazione nell'anno scolastico 2016/17.

Considerato il numero esiguo di tali utenti e la conseguente scarsa incidenza sull'organizzazione del servizio, per i suddetti posti viene riconosciuto al gestore il costo previsto per il "tempo lungo".

Come previsto dall'art. 26 del Regolamento dei Nidi d'Infanzia si prevede che il periodo di permanenza del bambino nel servizio sia concordato con la famiglia, in modo da contemperare le esigenze di esperienza e socializzazione del bambino con le necessità della famiglia stessa.

La frequenza tra le ore 7,30 e le 8,30 e tra le ore 16,30 e le 17,30 deve essere motivata, come per i nidi comunali a gestione diretta.

Tale servizio comprende l'attività educativa, la cura e l'igiene personale del bambino, la preparazione, distribuzione e l'assistenza ai pasti, la gestione dell'immobile con i relativi arredi e strutture, il servizio di igiene e di pulizia dei locali.

L'impresa aggiudicataria potrà erogare, oltre a quanto sopra, i servizi integrativi offerti e proposti nel progetto tecnico, ampliando l'offerta del servizio ed assumendone il rischio d'impresa.

È responsabilità dell'affidatario organizzare il servizio negli spazi nido tenendo conto dell'età e del numero dei bambini iscritti, del progetto educativo proposto e di eventuali servizi complementari e migliorativi.

L'aggiudicatario dovrà comunque attenersi ad eventuali innovazioni organizzative riferite al complesso dei servizi comunali approvate dal Consiglio o dalla Giunta Comunale od approvate con atto dirigenziale.

L'Impresa potrà proporre servizi ulteriori ed aggiuntivi alla normale attività di nido destinati alla prima infanzia e alle famiglie. Tali servizi potranno essere erogati all'interno della struttura stessa (prolungamento orario giornaliero, apertura al sabato, interventi educativi specializzati, baby parking, attività estiva a luglio e agosto ecc.) o rivolti direttamente alle famiglie anche al di fuori della struttura (servizio di babysitteraggio, organizzazione di attività collegiali nel tempo libero, ecc.) fatta salva l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni.

Sarà suo onere comunicare agli uffici centrali dell' Area Servizi Educativi quali servizi, le modalità di erogazione e i relativi costi per l'utenza se dovuti.

La Città individua le esigenze di supporto educativo speciale e comunica all'aggiudicatario le necessità di personale da utilizzare a tal fine e provvede ad affidare a proprie spese il relativo servizio.

ART. 16 - ACCESSO AL SERVIZIO

Per il primo anno nelle strutture affidate in appalto il numero dei posti suddiviso per tempo lungo e tempo breve è indicato nella scheda nidi allegata (all. n. 1).

L'articolazione oraria tempo breve e tempo lungo e i posti tra Lattanti, Piccoli e Grandi è derogabile solo nel caso di esaurimento delle rispettive graduatorie, su comunicazione della Città. L'esaurimento delle graduatorie deve essere sempre comunicato all'ufficio competente. L'attuale progetto organizzativo per età (sezioni verticali/orizzontali) viene mantenuto.

La possibilità di cambiare tempo di frequenza per le bambine ed i bambini frequentanti è regolamentata come nei nidi comunali a gestione diretta.

Qualora le domande di iscrizione fossero inferiori ai posti il numero degli stessi sarà ridotto nella misura massima del 5% per Lotto, a decorrere dal mese di dicembre 2017, con comunicazione che la Città dovrà inviare entro il 31 ottobre 2017.

In caso di ripetizione del servizio le suddette scadenze saranno rispettivamente: dicembre 2018 (riduzione posti) e 31 Ottobre 2018 (comunicazione città)

Le domande di iscrizione al nido saranno raccolte direttamente dal gestore, che curerà il loro inserimento nel sistema informativo cittadino (messo a disposizione in comodato gratuito dalla Città) per l'attribuzione del punteggio. A seguito dell'istruttoria delle domande attraverso i Comitati di gestione provvederà ad inviare l'elenco delle domande alla Commissione unica circoscrizionale di competenza; provvederà inoltre a tutte le procedure previste dal regolamento e dalle circolari comunali per l'assegnazione e la copertura dei posti.

ART. 17 - ORIENTAMENTI PEDAGOGICI E PROGETTO EDUCATIVO

L'Impresa aggiudicataria dovrà adottare un modello educativo e organizzativo che, oltre a tener conto della normativa vigente e degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dovrà essere teso ad offrire, in una logica di sistema e in connessione con gli altri servizi educativi, sanitari e sociali del territorio, uno sviluppo integrato delle dimensioni della crescita dei bambini sostenendoli nel loro percorso verso l'autonomia, la costruzione delle identità e l'acquisizione di competenze.

Il progetto di servizio di cui all'art 13, come meglio specificato nell'allegato n.2, dovrà dunque rispondere alle esigenze dei bambini, proponendosi come luogo di crescita, di socializzazione e di stimolo alle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali e, insieme, dovrà proporsi come supporto alla genitorialità, rispondendo ai bisogni sociali delle famiglie, che non rappresentando un gruppo omogeneo, reclamano dunque sempre più flessibilità e modularità.

L'esecuzione del servizio dovrà essere orientata alle metodologie socio educative più recenti e alle esperienze di maggior rilevanza a livello nazionale, da esplicitarsi nel progetto tecnico di cui all'art 13.

Rimangono in capo alla Città le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività previsti dalla normativa e quanto previsto dal presente capitolato.

I Nidi d'Infanzia affidati in appalto, rientrano a tutti gli effetti nel sistema integrato cittadino dei servizi per la prima infanzia e saranno ricompresi nei circoli didattici comunali. Si avvarranno quindi di tutti gli strumenti e gli interventi di sistema che verranno proposti dalla Città di Torino, in ordine al consolidamento della qualità dell'offerta educativa.

Il Comune nell'ambito del proprio ruolo di governo del sistema, promuove l'accompagnamento e il coordinamento tra i servizi per la prima infanzia esternalizzati e quelli a gestione diretta, per perseguire, attraverso la condivisione dell'identità pedagogica e progettuale la qualità, la coerenza e l'integrazione dell'offerta formativa.

Il coordinamento si realizza attraverso il confronto tra i gestori del servizio e le loro rappresentanze e i responsabili pedagogici dei Circoli Didattici della Città, in un intreccio di relazioni improntate dalla reciprocità, dal coinvolgimento e dall'apprendimento continuo.

Per individuare gli ambiti nei quali può essere proficuamente sviluppato, esso può riguardare lo scambio di informazioni, l'aggiornamento e la formazione del personale, le iniziative rivolte alle famiglie, lo scambio di progetti ed esperienze, l'elaborazione e la realizzazione di progetti comuni, il raccordo con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti sul territorio.

Il Responsabile Pedagogico del Circolo Didattico comunale in cui il Nido d'Infanzia è collocato cura, di concerto con il coordinatore pedagogico dell'Impresa aggiudicataria, l'attuazione del progetto educativo.

Per rendere effettiva la regolare reciproca comunicazione e collaborazione che la Città ed il gestore assicureranno, la Direzione del Circolo Didattico comunale di riferimento deve essere informata ed aggiornata sui programmi di lavoro degli organi collegiali e sui loro esiti, concordandone, se del caso, la sua presenza.

Art. 18 – COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

I compiti dell'Impresa nell'erogazione del servizio non si esauriscono nell'attività educativa con il bambino, ma si estendono alle necessità di stabilire una stretta relazione con i genitori e/o altre figure adulte significative, affinché sia garantita la congruenza tra le esperienze vissute dal bambino al nido e nel contesto familiare. In tale prospettiva è importante che venga posta attenzione alla molteplicità delle esperienze delle famiglie e delle loro aspettative rispetto al servizio, prestando particolare attenzione alla provenienza multiculturale dei bambini.

Per questo, con la relazione tecnica di cui all'art. 13, il concorrente dovrà dichiarare le azioni che intende avviare per consentire la comunicazione con le famiglie e il loro coinvolgimento nel progetto educativo realizzato dal servizio dato in appalto

In tema di partecipazione si intendono applicati ed esercitati tutti gli organi collegiali nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti delle famiglie di cui ai vigenti regolamenti comunali in materia; il gestore ha inoltre facoltà di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento delle famiglie, fatta salva la preventiva informazione alla Direzione del Circolo Didattico comunale di riferimento.

E' a carico dell'Impresa la produzione della carta dei servizi particolareggiata relativa alla propria struttura, in coerenza con la Carta della qualità dei servizi di Nido d'Infanzia della Città di Torino.

Art. 19 – ONERI A CARICO DELLA CITTÀ

Rimangono a carico della Città i seguenti costi:

- la fornitura delle derrate alimentari senza la trasformazione delle medesime che farà capo al soggetto appaltatore;
- le spese relative all'energia elettrica, acqua, gas
- le spese di riscaldamento
- la fornitura dell'acqua minerale in bottiglia secondo quanto indicato nell'allegato n. 5 (Prescrizioni per il servizio di ristorazione);
- la copertura assicurativa degli immobili per il rischio da incendio
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- La manutenzione ordinaria, comprese verifiche di legge, degli impianti termici, elettrici e speciali (es. luci di emergenza comprese quelle poste sulle uscite di sicurezza, impianti rilevazione incendi, antintrusione ecc.);
- La manutenzione ordinaria, comprese verifiche di legge, degli impianti di spegnimento incendi fissi (es. sprinkler e idranti) e mobili (es. estintori portatili e carrellati);
- Il ripristino delle parti edili a seguito delle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione degli impianti termici, elettrici e impianti di spegnimento incendi fissi e mobili;
- **le spese relative alla fornitura delle derrate per il pasto degli educatori che sono tenuti a pranzare con i bambini nella misura del solo dovuto rapporto numerico bimbi/educatori**
- **spese relative al supporto educativo bimbi diversabili**

Le strutture vengono messe a disposizione all'Impresa per il periodo previsto dal presente capitolato, complete degli arredi e delle attrezzature, comprese quelle informatiche ed i software di gestione, di cui verrà redatto apposito verbale di consegna prima dell'inizio dell'attività, così come meglio descritto al successivo art. 26.

Gli immobili dovranno essere riconsegnati, al termine del periodo di gestione del servizio, nello stato di consegna iniziale, fatta salva la normale usura, garantendo il permanere dell'idoneità all'uso

Art. 20 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria:

- tutti gli oneri relativi alla gestione del servizio secondo quanto indicato nel presente Capitolato speciale, nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara;
- il servizio di lavatura e stiratura della biancheria in dotazione al Nido, assicurando quotidianamente l'adeguatezza igienico-sanitaria e la corretta dotazione nonché il ricambio ordinario e straordinario della biancheria stessa;
- le spese di volturazione ed il conseguente contratto per le utenze relative al servizio di telefonia;
- il servizio di ristorazione scolastica per quanto riguarda la trasformazione delle derrate alimentari;

- il materiale didattico compreso di una prima congrua dotazione iniziale, compreso anche di quello specifico per disabili, la cancelleria e materiali da ufficio;
- il materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, i materiali igienici e di pulizia dei locali;
- la biancheria eventualmente da integrare o sostituire;
- il completamento e la sostituzione, quando necessario, dei piccoli e grandi elettrodomestici e stoviglie;
- la sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili comprese le postazioni e/o dotazioni informatiche;
- la pulizia ed il riordino di tutti i locali in uso e delle aree esterne;
- la manutenzione ordinaria generale, anche in deroga all'art. 1609 del C.C., che comprende gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; nonché la manutenzione degli arredi e delle attrezzature, nelle aree interne ed esterne. E' compresa la manutenzione ordinaria delle aree verdi e degli spazi esterni al Nido. Sono esclusi gli impianti termici ed elettrici.
- Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
- esperire ogni azione utile per il recupero di ogni eventuale credito con l'utenza relativo al servizio aggiudicato. Tutte le spese di gestione relative al processo di riscossione volontaria e coattiva delle tariffe dovute dall'utenza saranno a carico dell'aggiudicatario.

I Responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali indicate nella normativa vigente in materia.

Nel caso specifico, le verifiche semestrali delle porte tagliafuoco e di sicurezza risultano di competenza dell'Impresa

Tutti gli interventi sopra indicati, non dovranno comportare oneri aggiuntivi per la Città, e devono essere effettuati con la massima tempestività; lo stesso dicasi per tutte le sostituzioni che dovranno essere effettuate con beni di pari qualità.

Tutto il materiale di cui ai punti precedenti si intende acquisito dalla Città al termine del periodo di appalto del servizio.

Relativamente al servizio di ristorazione il gestore dovrà attenersi alle disposizioni contenute nell'allegato n. 5 "Prescrizioni per il servizio di ristorazione"

Per quanto riguarda il Nido di c.so Bramante, si precisa che, insistendo in loco altri servizi educativi della Città, l'accesso all'area esterna per le attività ludiche dovrà essere condiviso e concordato nei tempi e nei modi con la Città.

Art. 21 - AVVIO DEL SERVIZIO

In seguito all'appalto, prima dell'inizio dell'attività, il gestore sarà tenuto in particolare a trasmettere per ciascuna sede:

- a) elenco nominativo del personale corredato da curriculum vitae e qualifica posseduta, contratto applicato comprensivo di orario settimanale e schema giornaliero-orario di turnazione

- b) elenco nominativo completo del personale, con adeguata formazione, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni
- c) nominativo del Referente e del suo eventuale sostituto

Qualsiasi variazione rispetto agli elenchi trasmessi deve essere tempestivamente comunicata per iscritto

Dovranno essere assicurate:

- adeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali
- l'organizzazione pedagogico-didattica degli spazi e dei materiali
- approvvigionamento dei materiali necessari alle attività

Art. 22 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al dirigente individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto di Responsabili e/o Referenti del Servizio

Tali funzioni comprendono le attività di monitoraggio verifica e controllo degli aspetti qualitativi, organizzativi, di gestione ed educativi .

Il DEC potrà essere coadiuvato nelle attività di cui al precedente capoverso da altri funzionari della Città.

La Città si riserva la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di seguito specificate, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato ed alle prescrizioni del presente capitolato.

La Città esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del gestore; nonché la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato in sede di procedura (rispetto degli indicatori di cui all'art. 6) ed a quanto previsto dal presente Capitolato speciale.

L'attività di monitoraggio verrà effettuata con l'utilizzo del documento denominato "*protocollo di monitoraggio*" predisposto dalla Città, e comunicato all'aggiudicatario prima dell'inizio dell'attività

Saranno oggetto di monitoraggio tutti gli aspetti di progetto tecnico di servizio dichiarati dal concorrente, nonché il rispetto di tutto quanto previsto dal presente capitolato

Il aggiudicatario è a tal fine tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli presentando, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie, compresa l'indicazione degli utenti ai quali vengono erogate le prestazioni ed i nominativi dei soggetti che a qualsiasi titolo stanno operando nella struttura.

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Per quanto riguarda il complesso dell'attività, il gestore deve presentare annualmente ed al termine del servizio una relazione dettagliata sull'attività svolta. Tale relazione costituisce obbligo per il gestore e non si provvederà al saldo degli importi dovuti fino all'avvenuta trasmissione della stessa.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All 11.).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle fatture, nei modi e termini di cui al successivo articolo 28.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida al aggiudicatario.

In tal caso l'impresa ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene/ esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

Art. 23 – PERSONALE

1) Educatori

In conformità con le disposizioni della deliberazione del C.C dell'11 giugno 2013 e con il vigente regolamento dei Nidi d'Infanzia della Città di Torino, per la gestione del servizio dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 25 del predetto Regolamento.

Si precisa che la Città individua le esigenze di potenziamento di personale per supporto educativo speciale comunicandole al aggiudicatario e provvedendo ad affidare a proprie spese il relativo servizio.

E' richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea in Scienze dell'Educazione, o Scienze della Formazione Primaria o Lauree con contenuti formativi analoghi **oppure**: 1) Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo); 2) Diploma triennale o quinquennale di Scuola Magistrale (fino a esaurimento del titolo), ovvero diploma quadriennale o quinquennale di Istituto Magistrale (fino a esaurimento del titolo) 4) Diploma di liceo psico-pedagogico; 5) Diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della L. R. 17 marzo 1980, n. 16; 6) Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo); 7) Diploma di tecnico dei servizi sociali; 8) Altri diplomi di scuola media superiore nei cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e alla gestione degli asili nido; **oppure**: Attestato di educatore per la prima infanzia o equivalenti conseguito successivamente al diploma di scuola superiore. Per attestati di educatore per la prima infanzia s'intendono quelli conseguiti in seguito a: 1) corsi di base di formazione per educatori prima infanzia, istituiti dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 3/73 e s.m.i.; 2) corsi di riqualificazione per educatori prima infanzia, istituiti dalla Regione Piemonte, equipollenti al corso di cui al punto 1; 3) corsi di formazione e riqualificazione per educatori prima infanzia o per figure professionali equivalenti, istituiti da altre Regioni italiane, o da altri enti pubblici, equipollenti ai corsi citati al punto 1.

Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di presa di servizio, la necessaria equivalenza ai titoli italiani, rilasciata dalle competenti autorità

2) Assistenti educativi; personale addetto alla pulizia; personale addetto alla cucina

Per quanto riguarda il personale addetto all'assistenza in sezione ed alle pulizie, si fa riferimento agli standard applicati per gli analoghi servizi "appaltati". Pertanto la ditta dovrà assegnare un numero di personale pari a 30 minuti di lavoro giornalieri per ogni unità di bambino risultante dalla capacità ricettiva delle sedi, assicurandone la presenza in relazione alla presenza dei bambini.

Titoli di studio:

Assistenti educativi:

licenza di scuola dell'obbligo;
corso di formazione ad assistente educativo

Operatori: (personale addetto alle pulizie SENZA rapporto con i bambini)

licenza di scuola dell'obbligo

Per quanto riguarda gli operatori di cucina il personale deve essere assegnato secondo i seguenti parametri standard, in riferimento ai bambini iscritti:

operatori per il servizio di cucina: fino a 50 iscritti: 2 addetti per un totale di 13 ore lavorative/giorno; da 51 a 75 iscritti: 2 addetti per un totale di 15 ore lavorative/giorno; da 76 a 100 iscritti: 3 addetti per un totale di 19 ore lavorative/giorno.
oltre 100 iscritti: 3 addetti: per un totale di 22,30 ore lavorative/giorno

Titolo di studio:

Operatori di cucina

Licenza di scuola dell'obbligo; inoltre il personale dovrà essere in possesso di attestati relativamente a specifici corsi sulle buone pratiche di lavorazione, sull'igiene e sicurezza alimentare e HACCP

3) Coordinatore pedagogico

Il coordinatore pedagogico si relazionerà con i responsabili tecnici e pedagogici della Città, e sarà il riferimento per gli altri soggetti che a vario titolo operano sul territorio,

Titolo di studio

diploma di laurea (come previsto dalla normativa regionale di riferimento) ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico

4) Personale amministrativo

Il aggiudicatario dovrà indicare un Responsabile amministrativo-gestionale cui la Città si riferirà per ogni questione relativa alla gestione quotidiana del servizio

Il gestore dovrà altresì prevedere l'impiego di specifico personale amministrativo per le incombenze organizzativo-gestionali con il compito di svolgere anche una funzione economica, che si configura in sintesi come:

- gestione del protocollo (arrivo e partenza) e situazione giornaliera delle presenze;
- organizzazione ed elezione degli Organi Collegiali e incontri di gestione sociale con relativa verbalizzazione;
- utilizzo tecnologie informatiche adottate dalla Città per iscrizioni, inserimento dati e graduatorie;
- gestione degli arredi, mantenimento delle strutture e degli strumenti consegnati;
- segnalazione delle carenze di funzionamento e di eventuali guasti degli impianti presenti nella struttura;
- cura della trasmissione delle informazioni all'utenza, ai servizi centrali;
- partecipazione alla Commissione Unica della Circostrizione di competenza.
- prenotazione delle derrate alimentari, secondo le modalità impartite dagli uffici comunali competenti
- segnalazioni alla Città relative a inadeguate o difformi forniture di derrate alimentari crude;
- archiviazione e gestione di tutte le attività inerenti l'autocontrollo (ved. all. 5).

Fatti salvi gli specifici vincoli contrattuali di cui al presente articolo, la ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti di tutto il personale occupato nel presente appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro relativi alle prestazioni rese da detto personale, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa, garantendo l'applicazione dei minimi retributivi previsti dalle vigenti tabelle del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Dovrà essere prevista la partecipazione del personale agli organismi collegiali e di coordinamento organizzativo e pedagogico del sistema educativo cittadino.

L'eventuale presenza all'interno del servizio di tirocinanti deve essere comunicata all' Area Servizi Educativi della Città. Il loro eventuale inserimento è regolato da normativa apposita e non va comunque inteso come sostituzione di personale.

L'impresa dovrà prevedere proprie iniziative di formazione permanente del personale, aperte, con modalità da definirsi, al personale della Città.

Il gestore dovrà inoltre consentire al proprio personale la partecipazione a corsi di formazione proposti dalla Città all'interno dell'orario di lavoro, garantendo l'apertura del servizio all'utenza in caso di concomitanza.

L'Impresa aggiudicataria dovrà procedere, come disposto dall'art. 2 del D. Lgs. 39/2014, all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale relativo a tutto il personale immesso nel servizio.

Essendo ad oggi l'esecuzione del servizio pubblico di nido d'infanzia già oggetto di affidamenti a società cooperative- l'impresa aggiudicataria – al fine di garantire la continuità pedagogica e

operativa delle professionalità già inserite - è tenuto ad assumere tutte le persone già addette ai servizi, garantendo almeno il mantenimento di tutte le condizioni contrattuali in essere (con riferimento alle condizioni economiche, giuridiche e normative), compresa la salvaguardia dell'anzianità di servizio e comunque in analogia a quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile

Si prevede l'applicazione a cura dell'aggiudicatario, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/16, di quanto all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015, in relazione ai contratti collettivi di settore.

Si applica comunque quanto previsto dall'art. 30 comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/16

Si applica inoltre quanto previsto dalla Mozione n. 67 (mecc. n. 2016 03508/002) approvata dal Consiglio Comunale in data 28 luglio 2016.

L'impresa dovrà rispettare il CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché i trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, deve assicurare, inoltre, la copertura INAIL.

Come previsto dall'art. 21, prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con l'anticipo previsto dalla Legge per il servizio in parola e secondo quanto previsto dalla disciplina in materia della Città.

Nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di

consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 24 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[articolo 105](#), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 25 – ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario è responsabile per eventuali danni subiti da persone, beni immobili e mobili della Città e di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione, ritenuta indenne la Città di Torino dai danni cagionati a persone o cose; per tale tipo di responsabilità dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa.

L'aggiudicatario dovrà garantire adeguata copertura assicurativa R.C. per il proprio personale e a stipulare una specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dai soggetti frequentanti ad altri utenti, agli operatori ed a terzi.

Gli utenti devono essere assicurati anche contro gli infortuni; tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali :

- a) in caso di morte massimale di Euro 80.000,00=;
- b) in caso di invalidità permanente massimale di Euro 124.000,00=, con applicazione delle seguenti percentuali per l'invalidità accertata, senza applicazione di franchigie:
 - da 1 a 10 punti Euro 415,00= a punto,
 - da 11 a 49 punti Euro 620,00= a punto,
 - oltre 49 punti Euro 124.000,00=;

Diaria da ricovero € 52,00/giorno,

Rimborso spese di cura € 5.165,00 senza franchigie o scoperti (compreso rimborso rottura occhiali – lenti e montatura – o altre protesi da infortunio, esclusi i materiali di particolare pregio e comunque fino a € 517,00 e nel caso di materiale prezioso e leghe speciali impiegate nelle protesi dentarie fino a € 1.550,00).

Estensione della garanzia all'assicurazione del rischio di contagio accidentale da H.I.V., epatite B e C avvenuto durante lo svolgimento delle attività assicurate descritte in polizza, con pagamento della somma di € 15.500,00= all'atto dell'accertamento del contagio, in conseguenza di:

- puntura o ferita occasionale da oggetto infettato da virus;
- aggressioni subite dall'assicurato;
- trasfusione di sangue e/o emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza;
- contagio avvenuto in situazioni di soccorso prestato nell'ambito dell'Istituto scolastico, a soggetti assicurati presunti portatori dei virus H.I.V., o di epatite B o C

L'Assicurazione dovrà prevedere la copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività proprie del Nido d'Infanzia

E' compreso il trasporto dell'infortunato fino al Pronto Soccorso e ritorno.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 26 – LOCALI E ARREDI

La dotazione del Nido è la seguente:

- grandi giochi e materiale didattico per aree interne
- arredi adeguati alla capacità ricettiva della struttura
- arredo e dotazioni materiale informatico degli uffici
- impianti tecnologici cucina e dotazione stoviglie
- biancheria
- arredi e grandi giochi per aree esterne

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale di consegna prima dell'inizio del servizio..

I locali e i beni mobili inventariabili, comprese le dotazioni informatiche (pc, stampanti, ecc.), dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura così come all'atto dell'appalto e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento dell'appalto, potendosi rivalere la Città sugli eventuali danni riscontrati.

Gli stessi non potranno essere destinati ad altra attività se non a quelle previste dal presente Capitolato speciale e dal progetto presentato.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico elenco descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti.

La riconsegna, al termine dell'appalto, dovrà risultare da apposito verbale redatto con le medesime modalità.

Sarà a carico del aggiudicatario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dalla Città con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Gli eventuali danni all'immobile ed ai beni mobili in esso contenuti, di proprietà della Città, comprese le postazioni informatiche dovuti ad un uso improprio, nonché gli eventuali ammanchi, dovranno essere riparati o reintegrati con altri beni di pari qualità entro un termine da stabilirsi nel verbale di riconsegna; trascorso inutilmente tale termine la Città potrà rivalersi incamerando dalla cauzione un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o mancanti.

Nei periodi di sospensione delle attività il aggiudicatario è responsabile ad ogni effetto della tenuta dei locali.

Art. 27 – ORDINAZIONE E PAGAMENTO

La Città corrisponderà mensilmente all'aggiudicatario la differenza fra il valore determinato ai sensi dell'art. 3 e indicato in sede di offerta per il numero complessivo di posti e quanto dovuto dalle famiglie.

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni,
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **NU3P03**
- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016

Art. 28 – IMPEGNO PREZZI

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all'art. 106 1° c. lett. a) D. Lgs 50/2016 per l'eventuale ripetizione di attività sulla base dell'eventuale variazione annua positiva dell'indice FOI come di seguito specificato.

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il periodo contrattuale.

In caso di ripetizione del servizio, la ditta aggiudicataria avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi a partire dall'avvio della ripetizione. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà pervenire esclusivamente per scritto entro il termine di conclusione del primo periodo contrattuale. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria, condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di dicembre dell'anno precedente rispetto allo stesso mese dell'anno in cui è stato avviato il servizio.

Art. 29 - PENALITÀ

Qualora il DEC rilevi, con le modalità indicate al precedente art. 24, anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato, l'Area Servizi Educativi, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità calcolate, di volta in volta, in percentuale da determinarsi in virtù della gravità della violazione da un minimo del 5% ad un massimo del 15% del valore dell'appalto rapportata al mese in cui le anomalie si sono verificate.

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato speciale, dei suoi allegati e delle ulteriori prescrizioni esplicitate in sede contrattuale, l'Area Servizi Educativi, dopo aver comunicato formale contestazione al gestore, il quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro il

termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione medesima, può comminare le relative penali.

Qualora la ditta non provveda entro ventiquattr'ore dall'invio tramite fax delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato speciale, la Città ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al gestore, la Città si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

L'impresa è tenuta ad effettuare il servizio con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione concedente di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura/servizio.

Qualora l'inadempimento contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità.

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il

servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili

ART. 30 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il **Direttore dell'esecuzione del contratto** può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio, ovvero la fornitura, procedano utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio/fornitura;

b) lo stato di avanzamento del servizio/fornitura rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti del servizio/fornitura la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio/fornitura possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; **e)** l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal **Responsabile Unico del Procedimento** per ragioni di **necessità o di pubblico interesse**, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio/fornitura, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio/fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

1) Ove insorgano, per **cause imprevedibili** o di **forza maggiore** circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio/fornitura, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio/fornitura eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio/fornitura non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio/fornitura disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

Art. 31 - RISOLUZIONE DELL'APPALTO

Qualora l'impresa aggiudicataria risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, la Città potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso la Città, ai sensi dell'art. 1454 del C.C., può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il gestore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà della Città procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato al gestore, nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa aggiudicataria ;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'Impresa aggiudicataria;
- c)impiego di personale non dipendente dell'Impresa aggiudicataria;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) subconcessione del servizio in violazione di quanto disposto dall'art. 11;
- g) gravi danni provocati ai minori da comportamenti o situazioni lesive dell'integrità degli stessi;
- h) mancata attuazione di quanto indicato nel progetto tecnico;
- j) reiterati casi di mancata presentazione in servizio del personale con grave disagio del servizio;
- k) nel caso in cui il gestore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza
- l) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo dell'appalto;
- m) gravi e reiterate inadempienze nella gestione e organizzazione del servizio per quanto riguarda i posti in convenzione con la Città;
- n) violazione della capienza massima
- o) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria e interventi di adeguamento all'immobile;
- p) rilevante scadenza del decoro degli arredi e relative aree esterne
- q) violazione dell'orario del servizio e modifiche al calendario scolastico, senza congruo preavviso di almeno 7 giorni
- r) sospensione, anche parziale dei servizi agli utenti, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati
- s) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e /o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso
- t) stato di insolvenza dell'Impresa aggiudicataria o frode accertata del medesimo
- u) inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi, e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Città, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore della Città, la facoltà di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della Città al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a titolo di penale.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima della quantità del servizio eseguita regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al aggiudicatario.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

Art. 32 - RECESSO

La Città, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'appalto del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l'Impresa concessionaria possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

Il diritto di recesso è riconosciuto al aggiudicatario esclusivamente in caso di scioglimento dell'impresa concessionaria. L'atto di recesso deve essere comunicato al Comune a mezzo raccomandata, almeno 6 mesi prima. Entro tale periodo il comune assume i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

Il recesso di fatto, non ammesso, comporta l'obbligazione per il aggiudicatario del risarcimento dei danni previo immediato incameramento della cauzione.

In ogni caso di revoca o recesso, gli effetti del contratto stipulato tra il comune e l'Impresa aggiudicataria cessano e l'immobile ritornerà nella piena disponibilità del comune, compresi gli impianti di servizio e tecnologici, le attrezzature fisse e gli arredi ed elettrodomestici, senza che la Ditta nulla possa vantare nei confronti del comune.

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 33 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

Si citano in maniera non esaustiva:

- il D.Lgs. 81/2008, in termini di ottemperanza a tutti gli obblighi previsti per tutte le figure aziendali (datore di lavoro, RSPP, addetti all'emergenza, stesura del Documento di valutazione dei Rischi, redazione del piano di Gestione delle Emergenze e del Piano di Evacuazione, formazione e aggiornamento del personale, ecc.);
- la Legge 283/1962 e il suo regolamento di esecuzione D.P.R. 327/1980 e i Regolamenti UE 852, 853 e 854 del 2004 relativamente alla somministrazione dei pasti nell'ambito del servizio di ristorazione scolastica (rispetto ed attuazione del manuale di autocontrollo, formazione ed aggiornamento del personale per quanto riguarda l'HACCP, ecc.);
- la Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti agli operatori economici;
- il D.Lgs. 30/2005 e s.m.i. Codice della proprietà industriale;
- la normativa relativa al divieto di fumo (Legge 3/2003, art. 51 – D.P.C.M. 23/12/2003).

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente Capitolato speciale.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città

Sono a carico del aggiudicatario l'acquisizione di eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme per l'attività che viene svolta ai sensi del presente Capitolato speciale.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione.

Art. 34 – PRIVACY

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta alla Città di Torino che nomina il gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il gestore si impegna ad effettuare il trattamento nel pieno rispetto della citata normativa ed in particolare con le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. suddetto.

Il gestore si impegna inoltre ad effettuare tutte le attività di informazione all'interessato di cui all'art. 13 e ad adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 31 del D.Lgs.196/2003.

Sono a carico del gestore gli oneri derivanti dai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 del C.C.

Il gestore ha l'obbligo di rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo-didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori.

Si autorizza l'impresa all'utilizzo della banca dati del Sistema Informativo dei Servizi Educativi della Città di Torino (SISE) limitatamente alle informazioni riguardanti gli utenti dei nidi in appalto ai fini della prenotazione dei pasti e della tariffazione. L'Impresa è inoltre autorizzata all'utilizzo del SISE con riferimento all'accesso ai nidi per la gestione delle domande di iscrizione nell'ambito delle graduatorie circoscrizionali e cittadine.

In ogni caso l'Impresa si impegna al rispetto delle norme sulla privacy in relazione all'accesso alla banca dati ed alle informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento del suo servizio."

Art. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Città

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato speciale è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ART. 36 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

L'impresa concessionaria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 106, comma 1, lettera d\)](#) del D. Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 37 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ART. 38 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 27, l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

Art. 39 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 40 – INFORMAZIONI

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito al contenuto del capitolato potranno essere richiesti al Dott. Cinzio TOLOMEI - fax .011 – 442.7490 – tel. 011 – 442.7426 - posta elettronica Cinzio.Tolomei@comune.torino.it; o alla Sig.ra Patrizia CERF – tel. 011 – 442.6034 - posta elettronica Patrizia.Cerf@comune.torino.it . Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti saranno pubblicate all'indirizzo web <http://www.comune.torino.it/servizieducativi/appaltonidi> fino a cinque giorni antecedenti la scadenza del bando.

Torino, 14 giugno 2017

Il Responsabile del procedimento
Dott. Cinzio TOLOMEI
Firmato in originale

Il Direttore dell'esecuzione del contratto
Dott. Aldo GARBARINI
Firmato in originale